

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 151/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni⁽²⁾, in particolare l'articolo 81, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) È essenziale individuare chiaramente i contratti interessati e le relative controparti. In un approccio funzionale occorre considerare i soggetti che accedono alle informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni in base alle loro competenze e funzioni.
- (2) Occorre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) abbia accesso a tutte le informazioni a livello di operazione detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni, per poter esercitare la supervisione su di essi, presentare richieste di informazioni, adottare adeguate misure di vigilanza, nonché verificare se la registrazione del repertorio debba essere mantenuta o revocata.
- (3) Date le competenze ad essa attribuite dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)⁽³⁾ e dal regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno accordare all'Aesfem l'accesso in funzione dei diversi mandati conferitile. I membri del suo personale devono disporre di un accesso consono a ciascuno di tali mandati specifici.
- (4) Poiché sono incaricati di monitorare e salvaguardare la stabilità finanziaria nell'Unione, per assolvere i rispettivi compiti al riguardo il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), l'Aesfem e i pertinenti membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), comprese determinate banche centrali nazionali e le pertinenti autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell'Unione, devono poter accedere alle informazioni a livello di operazione relative a tutte le controparti.
- (5) Per poter adempiere efficacemente ai propri compiti, i soggetti incaricati della supervisione e della sorveglianza

delle controparti centrali (CCP) devono avere accesso a tutte le informazioni a tal fine necessarie.

- (6) I pertinenti membri del SEBC devono avere accesso alle informazioni per assolvere i loro compiti fondamentali, in particolare le funzioni di banca centrale di emissione, il mandato inerente alla stabilità finanziaria e, in determinati casi, la vigilanza prudenziale su alcune controparti. Poiché la normativa nazionale conferisce a taluni membri del SEBC mandati diversi, occorre dare loro accesso alle informazioni in funzione dei diversi mandati, in conformità all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (7) Dato che il loro compito principale è la tutela degli investitori nella rispettiva giurisdizione, le pertinenti autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell'Unione devono poter accedere alle informazioni a livello di operazione relativamente ai mercati, ai partecipanti, ai prodotti e ai sottostanti che rientrano nel rispettivo mandato di vigilanza e controllo del rispetto delle regole.
- (8) L'autorità designata a norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto⁽⁴⁾ deve poter accedere alle informazioni a livello di operazione relativamente ai derivati azionari quando il sottostante è un titolo emesso da una società ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato che rientra nella sua giurisdizione o che ha sede legale nella sua giurisdizione ovvero è un offerente per siffatte società e il corrispettivo offerto include titoli.
- (9) Occorre dare accesso all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) per permetterle di monitorare i mercati dell'energia all'ingrosso, al fine di rilevare e scoraggiare gli abusi di mercato in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT)⁽⁵⁾. Occorre quindi che l'ACER possa accedere a tutte le informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni relativamente ai derivati sull'energia.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.⁽³⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.⁽⁴⁾ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.⁽⁵⁾ GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.